REGOLAMENTO (CE) N. 2662/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2025/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3293/93 [4], ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva delle isole Canarie per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994;

considerando che, in attesa delle conclusioni dell'esame delle informazioni fornite dalle autorità competenti e per garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per un periodo di un mese, in base ai quantitativi fissati per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2025/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini « il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « il periodo dal 1° al 30 novembre 1994 ».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.
[4] GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 40.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie per il periodo dal 1° al 30 novembre 1994

(tonnellate)

Codice	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	olio d'oliva vergine in imballaggio immediato ≤ 5 l	50
1509 10 90 900	olio d'oliva vergine in imballaggio immediato > 5 l	50
1509 90 00 100	olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato ≤ 5 l	933
1509 90 00 900	olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato > 5 l	125
1510 00 90 100	olio di sansa di oliva in imballaggio immediato ≤ 5 l	29
1510 00 90 900	olio di sansa di oliva in imballaggio immediato > 5 l	13
	Totale	1 200